



## REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA “CAPO RAMA”

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di funghi epigei all'interno della RNO Capo Rama, ai sensi del “Regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata Capo Rama”, della L.R. 3 del 1.02.2006 “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”, consentendo la raccolta nel rispetto degli ecosistemi, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, ai sensi delle norme vigenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale, e delle Linee Guida per la pubblica fruizione dei siti ricadenti in aree PAI, adottate con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 174 del 17/8/2020.

### Art. 1

#### *Finalità*

Le presenti disposizioni disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei, a uso personale, ai fini della tutela della Riserva Naturale Orientata “Capo Rama”, ai sensi del D.A. 274/44 del 23.06.2000 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente “Regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata Capo Rama”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 46 del 13.10.2000;

### Art. 2

#### *Raccolta e autorizzazioni*

I possessori del tesserino nominativo regionale, che abilita alla raccolta sul territorio regionale, potranno richiedere l'autorizzazione alla raccolta, per uso personale, presso l'ufficio della Riserva, secondo quanto indicato dall'Avviso pubblicato dall'Ente Gestore.

Per attività di ricerca e divulgazione scientifica, da parte di soggetti qualificati, potrà essere rilasciata apposita autorizzazione.

### Art. 3

#### *Modalità di raccolta*

La raccolta dei funghi è consentita durante le ore diurne **dal 22 novembre al 31 dicembre 2021**. È autorizzata la raccolta di massimo 1 kg al giorno e per persona.

### Art. 4.

#### *Specie*

Le specie fungine che potranno essere oggetto di raccolta sono:

- *Pleurotus eryngii* var. *thapsiae*
- *Suillus bellinii*
- *Suillus collinitus*
- *Agaricus campestris*
- *Pleurotus ostreatus*

### Art. 5

#### *Norma finale*

Per tutto quanto non specificato, si riporta alla L.R. 3 del 1.02.2006 “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”, consentendo la raccolta nel rispetto degli ecosistemi, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale.